

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione ed a completamento dell'opera di adeguamento e parificazione della situazione di tutti gli ufficiali dei servizi dell'Esercito, il Parlamento, nell'approvare la legge 16 novembre 1962, n. 1662, sancì, al capo VII, allegato B, tabella n. 4, il diritto anche ai capitani del servizio di commissariato (ruolo sussistenza) che abbiano frequentato o frequentino l'apposito corso superiore, di poter conseguire, a determinate condizioni, i vantaggi di carriera, così come previsto per tutti gli altri ufficiali delle Armi, Corpi e Servizi dell'Esercito.

Col disposto del citato capo VII veniva giustamente colmata un'evidente lacuna della precedente legge 12 novembre 1955, numero 1137, la quale per i capitani di sussistenza non aveva previsto la possibilità di conseguire i vantaggi di carriera, pur prescrivendo la frequenza del corso superiore quale titolo indispensabile per poter conseguire la promozione al grado di maggiore.

Nella redazione però della disposizione relativa ai vantaggi di carriera dei capitani di sussistenza è stata usata la seguente dizione:

« Corso superiore di sussistenza. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi, un decimo dell'organico del grado ».

Detta disposizione appare in aperto contrasto con quanto previsto per tutti gli altri ufficiali delle Armi e servizi dell'Esercito, ai quali la stessa legge riserva un trattamento migliore, sia per quanto riguarda l'aliquota dei capitani che si avvantaggiano del provvedimento (non soltanto il primo classificato, ma tutti quelli compresi nel primo quinto della graduatoria), sia per quanto riguarda la quota percentuale dell'organico del grado (ragguagliata a un quinto e non a un decimo dell'organico).

Si sono venuti così a creare un diverso trattamento ed una evidente sperequazione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra ufficiali della stessa forza armata, con ripercussioni di grave disagio nei confronti degli interessati.

Infatti, mentre la disposizione che riserva ad un solo elemento la possibilità di conseguire i vantaggi di carriera non reca alcun danno agli interessati allorchè il corso viene frequentato da 6-7 elementi, viene invece a determinare una palese ingiustizia quando il numero dei frequentatori, per esclusive esigenze dell'Amministrazione militare, viene a risultare superiore.

È accaduto infatti che il quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo corso superiore di sussistenza rispettivamente degli anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, hanno avuto il seguente sviluppo:

CORSO	Numero frequentatori	Elementi classificati con punto non inf. a 16/20	Elementi che hanno conseguito i vantaggi	Elementi che avrebbero potuto conseguire i vantaggi
4° .....	8	—	—	—
5° .....	14	6	1	3
6° .....	9	6	1	2
7° .....	14	4	1	3
8° .....	13	6	1	3
9° .....	4	—	—	—
10° ... ..	3	—	—	—
11° . . . .	4	—	—	—
12° ... ..	5	—	—	—
13° .....	3	—	—	—
14° .....	6	—	—	—
15° .....	12	1	1	3

Da quanto sopra appare evidente che l'Amministrazione militare per le sue necessità, ha dovuto far frequentare i vari corsi supe-

riori ad un cospicuo contingente di ufficiali, i quali, se fossero stati ripartiti in aliquota di 6-7 elementi per corso, avrebbero avuto maggiori probabilità di conseguire i vantaggi di carriera.

Anche la parte della disposizione relativa alla quota percentuale dell'organico del grado (ragguagliata ad un decimo) appare in aperto contrasto con quanto prescritto per gli ufficiali degli altri servizi e ruoli, come si rileva dall'esame del seguente prospetto:

servizio automobilistico: un quinto;

servizio di amministrazione: un quinto;

servizio veterinario: un quinto;

servizio commissariato (ruoli commissari): un sesto.

È pertanto evidente, onorevoli senatori, che per la categoria degli ufficiali di sussistenza non è stato usato lo stesso trattamento riservato a quelli degli altri servizi e ruoli dell'Esercito. Si rende perciò necessario, per evidenti ragioni di giustizia, modificare come segue la norma relativa ai vantaggi di carriera:

« Corso superiore di sussistenza. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi, un quinto dell'organico del grado ».

L'approvazione del disegno di legge che comporta una spesa complessiva di lire 1.300.000 circa conseguente a n. 5 promozioni da capitano a maggiore, che verrebbero anticipate di un anno, darà ai capitani del ruolo di sussistenza la certezza di aver ottenuto anche in questo campo parità di condizioni con i colleghi delle Armi ed altri servizi dell'Esercito.

È con questi intendimenti e col vivo desiderio di rendere giustizia anche in questo campo, che propongo l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il capo VII, allegato B, tabella n. 4, della legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« Corso superiore di sussistenza. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a sedici ventesimi, un quinto dell'organico del grado ».

**Art. 2.**

Il disposto del precedente articolo deve altresì considerarsi parte integrante della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

**Art. 3.**

All'onere di lire 1.300.000 derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 1512 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio in corso.